REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [5], in particolare l'articolo 9;

considerando che gli aiuti per i prodotti contemplati dal bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1912/92 [6], (CEE) n. 2254/92 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3022/94 [8], (CEE) n. 2255/92 [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/94 [10] e (CEE) n. 2312/92 [11], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/94 [12];

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati e, in particolare, ai corsi e ai prezzi dei bovini nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, nonché la modifica del codice di alcuni prodotti ammessi a beneficiare di aiuti conducono alla fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d'oltremare agli importi figuranti in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. L'importo dell'aiuto figurante nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'importo indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[5] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[6] GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.
[7] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.
[8] Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
[9] GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.
[10] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 19.
[11] GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.
[12] GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 21.

ALLEGATO I

« ALLEGATO II

Importi dell'aiuto erogabile per i bovini maschi da ingrasso provenienti dal mercato della Comunità

(ECU/animale)

Codice NC	Aiuto
ex 0102 90 05	75
ex 0102 90 29	150
ex 0102 90 49	200
0102 90 79	300 »

ALLEGATO II

« ALLEGATO III

Importo degli aiuti che possono essere concessi nelle isole Canarie per i riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	750

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »